


Conto Formativo

Piani formativi aziendali

Conto Formativo per Fondo Nuove Competenze



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Indice

1.	Finalità dell’Iniziativa	2
2.	Obiettivi e ambiti di intervento dell’Iniziativa.....	2
3.	Oggetto dell’Iniziativa	2
4.	Presentatori e attuatori	2
4.1	Associazioni temporanee di enti di formazione.....	4
4.2.	Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee	4
4.3	Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano	4
5.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	5
6.	Risorse	7
7.	Accordo di condivisione sindacale	7
8.	Tipologia di attività ammissibili	8
9.	Durata del piano	10
10.	Parametri di contributo per i piani	11
11.	Approvazione dei piani	12
12.	Istanze di riesame dei piani	12
13.	Modalità e termini di partecipazione	12
14.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	14
15.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	15
16.	Reclami e rimedi giurisdizionali	16
17.	Verifiche successive	16
18.	Convenzione	16
19.	Richiesta di anticipo del contributo	17
20.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	17
21.	Riconoscimento del contributo.....	17
22.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale.....	18
23.	Chiarimenti	18
24.	Tutela dei dati personali	18
25.	Norma di rinvio	18

1. Finalità dell’Iniziativa

Foncoop, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative e nelle realtà dell’economia sociale e civile, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con l’Iniziativa “**Conto Formativo per il Fondo Nuove Competenze**”, intende sostenere i processi di transizione digitale ed ecologica delle aderenti nonché nuova occupazione. L’iniziativa ha in oggetto i piani formativi presentati a valere sul Fondo Nuove Competenze (3° edizione) ai sensi del Decreto interministeriale 10 ottobre 2024 e disciplinato dall’Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni del 05/12/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale si rimanda per una corretta progettazione delle iniziative formative.

2. Obiettivi e ambiti di intervento dell’Iniziativa

La presente Iniziativa ha l’obiettivo di sostenere le imprese aderenti ad affrontare le transizioni digitali, ecologiche e sociali attraverso l’acquisizione e il consolidamento delle competenze necessarie a rafforzare l’occupabilità dei lavoratori e ad attivare percorsi di innovazione sostenibili e inclusivi. L’Iniziativa è rivolta alle imprese aderenti che stanno progettando procedure e prassi organizzative e gestionali dove i temi delle innovazioni si concretizzano in uno o più ambiti di intervento di seguito elencati:

- A. Sistemi tecnologici e digitali
- B. Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale
- C. Sostenibilità ed impatto ambientale
- D. Economia circolare
- E. Transizione ecologica
- F. Efficientamento energetico
- G. Welfare aziendale e benessere organizzativo

3. Oggetto dell’Iniziativa

Sono oggetto della presente Iniziativa piani che prevedono azioni formative in relazione alla finalità dello stesso e per i quali sia stata presentata istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere su FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE).

Nel caso di istanze presentate come “Sistemi formativi” o “Filieri Formative” ai sensi dell’Avviso del Ministero dovranno essere presentate come singoli piani formativi per ogni impresa beneficiaria interessata.

La presente iniziativa è destinata alle imprese aderenti a Foncoop *Soprasoglia* o *Sottosoglia* che hanno scelto il canale del Conto Formativo che utilizzano le proprie disponibilità¹ (anche in parte) per il finanziamento dei piani formativi collegati alle istanze presentate a FONDO NUOVE COMPETENZE (3° edizione).

Il piano formativo condiviso è un programma di attività, tra quelle ammesse nella presente Iniziativa, risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

4. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell’Iniziativa (di

¹ L’impresa può conoscere la propria disponibilità accedendo alla piattaforma Gifcoop nella sezione Conto formativo.

seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Foncoop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- l'impresa capogruppo di un Conto Formativo di Gruppo Impresa unica² (nel caso di CFG impresa unica la capogruppo dovrà essere sempre il soggetto proponente anche in caso di istanza presentata da un'altra impresa appartenente al gruppo);
- i consorzi d'impresе aderenti a Foncoop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese consorziate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Foncoop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Foncoop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Foncoop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in associazione temporanea costituita o da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Foncoop. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Foncoop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento. Si rimanda a quanto previsto per i soggetti erogatori della formazione all'art. 7.8 e 7.9 dell'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE) del Ministero del Lavoro.

Possono presentare piani a valere sulla presente Iniziativa i soggetti:

- 1) che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- 3) per i quali non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna con sentenza definitiva per reati che incidono sulla moralità o affidabilità professionale e comunque per i reati elencati nell'art. 94 D.lgs. 36/2023;
- 4) per i quali non sussistano circostanze impeditive all'erogazione del finanziamento ai sensi della vigente normativa antimafia.

Le operazioni societarie previste dall'ordinamento - quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, cessioni e trasferimenti di rami d'azienda - non costituiscono cessione della convenzione, né delega a terzi. Esse non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere comunicate tempestivamente al Fondo con la documentazione attestante l'intervenuta operazione e il mantenimento dei requisiti in capo al soggetto avente causa. Le operazioni societarie devono essere

² Per Impresa Unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: "a) una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) una impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) una impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello Statuto di quest'ultima; d) una impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

preventivamente comunicate ed autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle istanze interessate.

4.1 Associazioni temporanee di enti di formazione

È ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di associazioni temporanee, costituende o costituite.

Per le associazioni costituende, il soggetto mandatario, in fase di presentazione della domanda, dovrà inserire nella piattaforma la dichiarazione allegata alla presente Iniziativa, contenente l'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento.

Per le associazioni già costituite, il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma copia del mandato collettivo con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e contenente:

- il dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- il mandato speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Fondo da parte di tutti i soggetti associati per la realizzazione delle attività previste dal piano;
- la specificazione che l'eventuale revoca del mandato, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti del Fondo.

I singoli componenti dell'associazione temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese dagli stessi effettuate.

I componenti dell'associazione temporanea sono tenuti a presentare, per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'associazione temporanea non è configurabile come delega a terzi.

4.2. Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee

I criteri previsti dal paragrafo *Presentatori e attuatori* si applicano anche alle altre forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle associazioni temporanee. Per tali soggetti si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle associazioni temporanee, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti che, nell'ambito di tali forme aggregative, partecipano all'Iniziativa.

4.3 Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano

Il Soggetto proponente/attuatore deve svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve le prescrizioni riportate nell'Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni del 05/12/2024 relative alle caratteristiche degli enti erogatori della formazione.

Le eventuali deleghe specialistiche o gli affidamenti a partner qualificati, denominati “partner di progetto”, sono ammessi a condizione che:

- si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all’operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l’attuatore non disponga in maniera diretta;
- si tratti di interventi formativi rivolti a personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna.

Non si considera affidamento a soggetti terzi l’incarico per la realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione temporanea o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale;
- personale dell’impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso il coinvolgimento di soggetti terzi può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all’effettivo valore dei servizi prestati.

Il partner di progetto e/o il soggetto delegato dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento, da documentare, all’interno del formulario del piano, al momento della richiesta e non potranno, a loro volta, delegare ad altri soggetti l’esecuzione anche di parte dell’attività.

Il soggetto presentatore/attuatore resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Fondo a tutti gli effetti di legge.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto terzo dovranno essere particolarmente dettagliati nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale tali soggetti si impegnano, all’evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo del Fondo, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del presente piano.

Lo svolgimento dell’attività del “partner di progetto” avviene in applicazione del criterio dei “costi reali”, senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto delegato che come partner di progetto.

La richiesta di delega e/o di utilizzo di partner in corso d’opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l’autorizzazione e va effettuata prima dell’inizio delle attività oggetto della richiesta.

Il Fondo, fatta salva l’interruzione del termine per la conclusione del procedimento in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l’autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua presentazione.

5. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi, che abbiano presentato una istanza a valere sul Fondo Nuove Competenze (3° edizione) e approvata (requisito verificato successivamente alla presentazione del piano a Foncoop) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Lavoro con le seguenti caratteristiche:

- Imprese sopra soglia o sotto soglia che abbiano una disponibilità in Conto Formativo e che al momento della presentazione del piano siano aderenti al Fondo e la cui adesione deve risultare confermata nella piattaforma del Fondo; si precisa che potranno essere destinatari delle attività formative previste nel piano solo i lavoratori afferenti a matricole Inps che risultino aderenti al Fondo;
- (In caso di imprese sotto soglia) che in merito alla scelta del canale di finanziamento risultino nel canale "Conto Formativo";
- che si impegnino a rimanere aderenti a Foncoop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;

N.B. tutte le imprese che non potranno partecipare alla presente iniziativa in quanto hanno esaurito le risorse dovranno comunque indicare nell'istanza da presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'adesione a Foncoop. Sarà cura del Fondo comunicare a seguito della trasmissione dell'istanza la non finanziabilità del piano. Tali istanze saranno quindi gestite come istanze "no Fondo".

Non è consentito che una singola impresa partecipi o sia beneficiaria contemporaneamente alla presente iniziativa che consente di utilizzare le risorse del Conto Formativo per un piano formativo collegato a FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE) e all'avviso 62 di Foncoop - (codice R25A62).

Sono **destinatari** dei piani:

1. dipendenti inclusi soci lavoratori, apprendisti, assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato: si precisa in riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), che l'attività formativa dovrà essere svolta interamente nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro;
2. soggetti disoccupati che l'impresa beneficiaria intende assumere.

Non possono essere **destinatari** dei piani:

- 1) lavoratori in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà);
- 2) lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga.

Si precisa che i destinatari della formazione disoccupati o inoccupati di cui al precedente punto 5 dovranno essere assunti con contratto di lavoro dipendente o con contratto di apprendistato dall'impresa beneficiaria del piano entro i termini definiti dal Manuale di gestione e in osservanza da quanto disciplinato nell'Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni del 05/12/2024.

Sono destinatari dei piani esclusivamente i dipendenti dell'impresa beneficiaria, che rispettino le caratteristiche e le disposizioni previste dall'Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni del 05/12/2024, indicati nell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto secondo le modalità da esso previste. Si specifica che secondo le prescrizioni dell'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE) i destinatari non possono essere modificati successivamente all'invio dell'istanza al Fondo. I destinatari dovranno essere associati ai percorsi così come definito nell'istanza e

nell'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Gli altri lavoratori dell'impresa beneficiaria possono partecipare eventualmente solo come uditori alle attività formative.

6. Risorse

Le risorse dei piani presentati sono esclusivamente quelle derivanti dalle disponibilità in Conto Formativo di ciascuna impresa beneficiaria³.

L'assegnazione delle risorse viene effettuata in esito alla verifica di ammissibilità e alla approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della relativa istanza.

Il Fondo si riserva, in ogni caso di ridurre il contributo richiesto per il singolo piano in ragione del superamento dei massimali, ai sensi del presente documento e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile.

7. Accordo di condivisione sindacale

Gli elementi minimi di contenuto che dovranno essere presenti negli accordi di rimodulazione sono definiti nell'Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni del 05/12/2024 a cui si rimanda per una corretta descrizione; invece, per le procedure di concertazione e comunicazione rimangono valide le indicazioni riportate nel presente paragrafo.

È inoltre necessario che l'accordo di condivisione allegato abbia ad oggetto il medesimo progetto formativo contenuto nell'istanza presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di presenza di RSU/RSA, l'accordo deve essere sottoscritto da queste ultime.

Si specifica che, nel caso in cui l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto per la presentazione dell'istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia sottoscritto da CGIL, CISL e UIL tale accordo sarà ritenuto idoneo anche ai fini di quanto richiesto nel presente paragrafo. Qualora manchi la sottoscrizione di una o più delle organizzazioni sindacali istitutive del Fondo l'accordo dovrà essere integrato rispettando i requisiti prescritti dal Protocollo d'intesa per la condivisione dei piani di Foncoop del 27 luglio 2023.

Il piano formativo aziendale risulta da un accordo condiviso secondo quanto richiesto e previsto nel Protocollo di intesa per la condivisione dei piani formativi a valere sul Fondo Interprofessionale Foncoop del 27 luglio 2023 e pubblicato sul sito del Fondo.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di *upload* nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre i termini di validazione del piano previsti.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

Per la condivisione dell'accordo si rimanda a quanto indicato nel **Protocollo**, pubblicato sul sito nella pagina dell'iniziativa. Si specifica che, nel caso di piani privi di RSU/RSA devono essere utilizzati esclusivamente i **format di sintesi del piano e di verbale** messi a disposizione e che l'unica

³ L'impresa può conoscere la propria disponibilità accedendo alla piattaforma Gifcoop nella sezione Conto formativo.

modalità operativa di comunicazione è l'invio delle **PEC**. I materiali e gli indirizzi dei destinatari delle PEC sono pubblicati sul sito nella pagina dell'iniziativa. Si specifica inoltre che il silenzio/assenso si intende acquisito dopo i **5 gg lavorativi**. Trascorso tale termine sarà possibile validare il piano. I 15 giorni riguardano la conclusione di tutto il processo, con eventuali dissensi o richieste di approfondimento. Chi presenta un piano deve mettere in conto fino a 15 gg per ottenere il consenso e dunque non può richiederlo laddove manchino meno di **15 gg lavorativi** dalla **chiusura della presente iniziativa (termine ultimo per invio PEC 22/04/2025)**. Tale termine è da intendersi come imprescindibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

Un piano oggetto della presente iniziativa prevede attività propedeutiche e attività formative per una progettazione formativa coerente con le esigenze aziendali e di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

8.1 Attività propedeutiche ammissibili

- Analisi dei fabbisogni formativi e progettazione del piano
- percorsi di individuazione validazione e certificazione delle competenze⁴.

Tali attività saranno riconosciute ammissibili nel piano se realizzate a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni del 05/12/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

8.2 Attività formative ammissibili

Le attività formative devono riguardare gli ambiti definiti dell'Iniziativa.

Non sono ammissibili attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione (esempio relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro) e/o obbligatorie per l'apprendistato.

Gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo devono essere descritti e riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, agli standard di qualificazione (art. 3 decreto n. 115 luglio 2024; l'intervento formativo deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi e prevedere, in esito al percorso formativo il rilascio di un documento di trasparenza o validazione in conformità alle disposizioni definite dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 e del decreto del MLPS n. 115 del 9 luglio 2024.

Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, da svolgere in presenza o in modalità virtuale, purché in orario di lavoro e in concomitanza con la riduzione dello stesso, da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati (one to one) che:

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, role playing, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (tutoring, mentoring, coaching, ecc.);

⁴ I costi e la durata relativi ai percorsi IVC sono definiti nel Decreto 115 del 09 luglio 2024.

4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (formazione on the job);
5. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (project work);
6. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate su LMS (Learning Management System).

Si precisa che per quanto riguarda la formazione a distanza vanno rispettate le indicazioni riportate nella Circolare dell'Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020.

È richiesto che il numero e la programmazione delle ore nelle varie modalità formative nel piano presentato a Foncoop corrisponda con quelle inserite e presentate nell'istanza al Ministero del Lavoro (n. Ore in presenza tra cui rientrano le ore di training on the job e n. ore a distanza – in queste ultime rientra sia la FAD sincrona che asincrona). Dovrà inoltre corrispondere in fase di presentazione del piano il numero di lavoratori previsti per singola attività formativa.

Si specifica che in caso il piano formativo presentato al Fondo non sia approvato per carenza di risorse l'istanza sarà gestita direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come "no Fondo" e quindi il piano dovrà rispettare quanto richiesto dall'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE) anche relativamente alle modalità di erogazione della formazione.

È richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei voucher) siano previste minimo 2 ore di formazione.

Sono ammissibili anche voucher individuali di formazione per come indicati nell'istanza presentata al Ministero del Lavoro. Per voucher si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione. Si rimanda al Catalogo dell'offerta formativa di Foncoop pubblicata sul sito del Fondo in apposita sezione.

Il soggetto erogatore del voucher non può essere il soggetto proponente del piano.

Non sono ammessi piani nei quali la formazione sia realizzata esclusivamente con voucher formativi.

Per tutte le attività formative:

In relazione al rilascio di attestazione trasparente delle competenze acquisite, da ottemperare in esito ai percorsi formativi erogati si specifica quanto segue: nell'ambito del processo di implementazione attuativa di quanto disposto dal Decreto 9 luglio 2024 "*Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali*", le attività formative – anche non concluse – devono prevedere il rilascio di attestazione trasparente indicante gli elementi informativi minimi come previsto nel format "*attestazione trasparente degli apprendimenti*" (format pubblicato sul sito nella documentazione dell'iniziativa). La referenziazione delle competenze deve essere attuata in riferimento all'Atlante Nazionale del Lavoro o ad uno dei framework europei specificati nel Manuale di gestione. **Sono fatte salve le attività formative per le quali sono disposti da norma pubblica specifici format attestatori** (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualifiche professionali rilasciate da Regioni e Province autonome, attestazioni ECM, diplomi di master universitario).

8.3 Ulteriori specifiche sulle attività formative ammissibili

In conformità a quanto indicato nell'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE), si specifica inoltre quanto segue:

1. Le attività formative del piano sono quelle declinate nell'istanza presentata sull'Avviso FNC 3 edizione e approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Lavoro e non possono essere oggetto di modifica. I piani devono obbligatoriamente essere i medesimi e ogni eventuale

variazione potrà essere autorizzata solo se preventivamente autorizzata nell'istanza o nelle modalità definite nell'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE).

2. A ciascun percorso formativo sono associati i partecipanti coinvolti, che possono essere modificati solo come specificato nell'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE). All'interno di un percorso formativo possono essere previsti uno o più obiettivi di apprendimento.

3. Composizione delle classi (in presenza e/o in FAD sincrona): le classi devono prevedere solo discenti associati allo stesso piano formativo; solo nel caso di piani formativi interaziendali del medesimo FPI è possibile la presenza di discenti dei diversi datori di lavoro.

4. In fase di presentazione del percorso formativo dovrà essere dichiarata la tipologia di attestazione (trasparenza o validazione) riferita al singolo percorso.

5. Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore. Le attività formative si devono concludere con la richiesta di saldo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 365 giorni solari dalla data di approvazione della domanda da parte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali. Il termine indicato deve intendersi come perentorio. I termini di durata per Foncoop sono indicati nel successivo capitolo 09. Durata.

6. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Decreto interministeriale 10 ottobre 2024, sono ammessi ad erogare la formazione:

a) un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 o un ente accreditato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale. Si precisa che, ai sensi decreto n. 115 del 9 luglio 2024, tali soggetti dovranno rilasciare una attestazione di trasparenza o validazione degli obiettivi di apprendimento per i percorsi formativi associati a un FPI;

b) altre strutture formative specialistiche non in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), quali:

i. centri di ricerca accreditati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'Istruzione;

ii. altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione;

iii. datori di lavoro dotati di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, che abbiano una unità organizzativa identificabile all'interno dell'organigramma con dipendenti esclusivamente assegnati a tale unità organizzativa e in cui l'attività formativa del piano è svolta da docenti con un'esperienza professionale almeno triennale nella specifica disciplina. Le ore di formazione svolte da tali strutture devono essere erogate per almeno il 60% da docenti esterni all'azienda.

7. Nei progetti formativi in cui la formazione è erogata, in tutto o in parte, dai soggetti di cui al punto precedente, lettera b), è necessario che sia attivamente coinvolto anche un ente di cui alla lettera a) idoneo a garantire i requisiti del percorso. Tutti gli enti che concorrono alla realizzazione dell'intervento devono essere preventivamente registrati sul sistema informativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente fruibile tramite il portale MYANPAL per essere associati ai percorsi formativi previsti in ciascun piano.

8. Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e validazione non possono superare i massimali di cui all'articolo 9 del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024 e i relativi costi non sono rimborsabili nell'ambito di FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE).

9. Durata del piano

Le azioni previste dal piano devono essere avviate entro **30 giorni** dalla data di approvazione del piano e concludersi (sia le attività non formative propedeutiche che le azioni formative) entro **12**

mesi (365 gg solari) dalla data di approvazione della istanza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Lavoro, termini da intendersi essenziali e perentori.

Sarà cura del soggetto proponente del piano prevedere nell'accordo di condivisione una congrua programmazione delle attività previste dal piano che garantisca una adeguata tempistica per la realizzazione dei percorsi formativi.

Si ricorda che per le tempistiche e modalità di rendicontazione dell'istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali bisogna fare riferimento a quanto indicato nell'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE).

Il piano dovrà essere rendicontato a Foncoop per la parte di costi delle attività non formative e formative entro **45 giorni** dalla data di chiusura delle attività.

Non sono ammesse deroghe ai predetti termini salvo che non siano concesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

10. Parametri di contributo per i piani

I piani debbono rispettare il parametro massimo di costo di € **250,00** (duecentocinquanta,00) per ora formazione.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- dei lavoratori in formazione [voce C1];
- dei voucher [voce A2.8];
- delle attività di individuazione e validazione delle competenze [voce A1.4 Bilanci di Competenze (individuazione e validazione delle competenze)].

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più voucher individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo "Tipologia di attività ammissibili".

Per il voucher formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Nella predisposizione del preventivo del piano il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi diretti e indiretti del piano (Area A) devono essere almeno l'80% del costo totale del piano (area A + Area B);
- i costi per la realizzazione delle attività formative della voce A2 devono essere almeno il 60% del costo totale del piano (area A + Area B della Scheda G);
- le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Foncoop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse".

Le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

L'eventuale costo aziendale dei lavoratori in formazione - per la quota non rimborsata dal Fondo Nuove Competenze (3° edizione) - (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) - costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Foncoop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei

piani” ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo “Risorse”.

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione della presente iniziativa.

11. Approvazione dei piani

Il Fondo procede all’esame della verifica dei requisiti di conformità dei piani per come indicati nella presente Iniziativa e alla corrispondenza con il progetto formativo presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riservandosi di richiedere i necessari chiarimenti e/o integrazioni anche documentali, ritenuti opportuni. Per i piani inammissibili sarà data comunicazione del rigetto al Ministero.

I piani ammessi a finanziamento, per i quali risulti l’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno approvati dal RUP su delega del Consiglio di Amministrazione di Foncoop in base all’ordine di presentazione dei piani (seconda validazione completa di documentazione sottoscritta digitalmente) risultante dalla piattaforma GIFCOOP.

Il Fondo si impegna a rendere noto al soggetto proponente l’avvenuto invio dell’esito dell’istruttoria al Ministero del Lavoro entro **15 giorni solari** dal ricevimento della domanda di contributo tramite indicazione sulla piattaforma del Fondo in corrispondenza del piano formativo presentato.

Nel caso di richieste di integrazione su un piano da parte del Fondo, fino alla regolarizzazione della posizione il piano non si intenderà formalmente presentato.

Ferme le dichiarate ipotesi di inammissibilità di cui al presente documento, Foncoop si riserva di demandare ad apposita pronuncia da parte del Consiglio di Amministrazione ogni eventuale ipotesi non disciplinata ai fini dell’ammissibilità della presente Iniziativa.

12. Istanze di riesame dei piani

Il soggetto proponente nel caso il piano non superi la valutazione di conformità, potrà presentare richiesta motivata di riesame della verifica dei requisiti per l’ammissibilità.

Foncoop riesaminerà nel merito la richiesta pervenuta e provvederà a darne riscontro ai soggetti proponenti.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame manifestamente generiche.

Avverso i provvedimenti di diniego di accoglimento della richiesta di riesame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

13. Modalità e termini di partecipazione

Per la partecipazione alla presente iniziativa sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Foncoop* pubblicato sul sito.

I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dalla presente Iniziativa anche a quanto previsto dal “*Manuale di gestione*” in quanto documentazione regolamentare della presente Iniziativa.

Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line*

GIFCOOP.

Sarà possibile compilare il formulario nel sistema del Fondo solo dopo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avrà trasmesso i dati dell'istanza al Fondo giudicandola idonea. Il sistema del Fondo al ricevimento dei dati da parte del Ministero invierà in automatico una comunicazione all'impresa aderente interessata.

Tutte le imprese sono pertanto tenute a verificare di essere registrate a sistema e di aver indicato gli indirizzi di posta (PEC) corretti. Foncoop non si ritiene responsabile nel caso l'impresa non si sia opportunamente registrata o abbia indicato indirizzi non validi.

Per accedere alla creazione del piano si dovrà digitare preliminarmente il codice istanza e il codice fiscale impresa beneficiaria.

Il sistema del Fondo è impostato per inviare massivamente su base quotidiana la comunicazione di avvenuta ricezione dell'istanza dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Fondo non determina l'ordine di trasmissione da parte del Ministero.

L'impresa beneficiaria è tenuta alla presentazione del piano entro il termine massimo di 30gg solari dal ricevimento della comunicazione da parte del Fondo. Si ricorda che l'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE) del Ministero del Lavoro al capitolo 8 indica che in caso il FPI non comunichi gli esiti entro il termine di 60 giorni solari il piano formativo sarà rigettato.

Per i soggetti presentatori di cui all'art 4 quali Consorzi, ATI e ATS di enti di formazione da costituire o costituiti, Capogruppo, Contratti di Rete si deve procedere alla configurazione del Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull'utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l'utente ha l'onere di consultare:

- **Manuale utente di registrazione;**
- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Conto Formativo;**
- **Manuale utente di gestione utenti.**

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto "validazione piano". Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato "validato".

NB. Dopo la validazione né il piano né ogni altro elemento del medesimo potranno essere modificati o integrati.

Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e completare la procedura di presentazione entro il termine di seguito indicato. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto "valida e invia allegati". Nel sistema il piano passerà allo stato "presentato". Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto "validazione piano". Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato "validato".

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione

non sono scaduti).

Le dichiarazioni dovranno essere esclusivamente caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

Foncoop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

I termini sono di validazione e presentazione sono i seguenti:

Sarà possibile inserire un piano formativo solo **dopo** la trasmissione del progetto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro al Fondo come già descritto.

Il caricamento dei formulari on line a valere sulla presente iniziativa sarà attivo dal **10/03/2025**.

Il termine ultimo per la validazione è fissato alle ore 16:00 del giorno **10/05/2025**.

Il termine ultimo per la presentazione dei piani è fissato entro non oltre il **17/05/2025**.

14. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui alla presente iniziativa, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dalla presente Iniziativa (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di associazioni temporanee non ancora costituite, **dichiarazione costituenda associazione temporanea** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S.;
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di associazioni temporanee già costituite, consorzi, contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a norma di legge**.

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

15. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande.

Ai fini della presente iniziativa costituiscono **causa di inammissibilità dei piani** le seguenti ipotesi:

1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente documento;
2. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 13 del presente documento;
3. mancato rispetto dei termini previsti ai fini della validazione dei piani e delle modalità di presentazione della documentazione previsti all'art. 13 del presente documento;
4. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, e 4 del capitolo 14;
5. assenza dell'accordo sindacale o non conformità alle prescrizioni di cui all'art. 7 della presente Iniziativa concernenti la condivisione sindacale;
6. assenza o irregolarità della sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, tali da determinare incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso e sottoscritto le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
7. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
8. presentazione di documentazione manipolata, contraffatta o comunque alterata, anche rispetto ai modelli predisposti dal Fondo;
9. nel caso di aggregazioni fra soggetti proponenti (associazioni temporanee, consorzi, contratti di rete, Gruppi Paritetici), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "*Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP*";
10. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 13;
11. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente documento e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
12. aver reso informazioni false.

Nel corso della verifica di ammissibilità dei piani Foncoop si riserva di chiedere i necessari chiarimenti o integrazioni sulla documentazione presentata. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC entro **15 giorni** solari presentazione del piano. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **5 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **10 giorni** solari dal ricevimento.

In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà l'esclusione dalla procedura.

La **verifica della firma digitale** e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio

2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti **software**:

- DIKE
- GoSign

I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell'ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software.

I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

16. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto della presente Iniziativa potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

17. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 14, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

È facoltà del Fondo disporre la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 5 del presente documento mediante richiesta dell'estratto del certificato penale del casellario giudiziario (art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti). Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopramenzionata.

18. Convenzione

A seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

19. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui al capitolo 18, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Foncoop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

20. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

È fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal **“Manuale di Gestione”** pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 16 della presente Iniziativa;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;
- realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- effettuare la chiusura del piano entro 12 mesi dalla data di avvio del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel “Manuale di Gestione”;
- inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l'attuazione del piano formativo.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Lavoro e delle Politiche Sociali. È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al Fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano. Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.

21. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni della presente Iniziativa, alla conclusione del piano per ciascuna attività formativa, le ore di formazione approvate nel formulario abbiano dato in esito attestazioni delle competenze acquisite per i partecipanti iscritti.

Si specifica che tale vincolo è relativo esclusivamente al riconoscimento del contributo per le attività formative da parte del Fondo. Rispetto al riconoscimento del contributo da parte del Ministero occorre attenersi all'Avviso FONDO NUOVE COMPETENZE (3° EDIZIONE), con particolare riferimento al paragrafo 3.1.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano o non vengano rilasciate le attestazioni previste l'importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

22. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato alla presente iniziativa.

È possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

23. Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e informazioni relative all'Iniziativa possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:

contoformativo@foncoop.coop

Le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell'iniziativa sul sito del Fondo.

24. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Foncoop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Foncoop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Foncoop.

25. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 22/01/2025

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FONCOOP